



Cofinanziato
dall'Unione europea



**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
AMBIENTE DEL CoPSR 2023-2027 E
DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
IN PROSECUZIONE, APPLICABILI ALLE
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
2025

Indice

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115
6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti
7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
8. Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti a partire dal 1° gennaio 2025 del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024. Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 è stata approvata la versione 4.1 del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di pagamento 2025 e annualità successive, presentate a seguito delle concessioni approvate in applicazione dei bandi 2023 e 2024, approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 2375/2022, n. 2133/2023, n. 2170/2023, n. 2337/2023 e n. 2246/2023 e loro modifiche ed integrazioni, tranne nei casi in cui sia esplicitamente indicata l'esclusione.

Le indicazioni specifiche relative alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e per il settore biologico) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, sono riportate al paragrafo 6 delle presenti disposizioni. Ulteriori indicazioni relative a tali domande sono riportate nel paragrafo 4.6 “Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno” e relativi sottoparagrafi.

Per impegni in proseguimento SRA28 (nuovi impegni e premi per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione ancora da corrispondere) si rimanda al contenuto dei bandi, con riguardo a disposizioni specifiche relative ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno e ai subentri.

Per le domande relative all'intervento SRA18, oltre a quanto previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda al contenuto del bando specifico.

1.1. Beneficiari

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato):** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci. Gli agricoltori singoli o associati devono essere in possesso di Partita IVA agricola o combinata.
- **Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati):** soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti negli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079

del 15/11/2023.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi i capi allevati e gli alveari, i richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA o gli alveari detenuti, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio di ciascuna annualità) oppure secondo quanto previsto nei singoli bandi SRA. La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

I beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 e s.m.i., in applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e del Decreto ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027.

2.1. Definizioni

- **Zonizzazione:** delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- **Ente gestore della cartografia:** Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione degli Interventi SRA oggetto delle presenti disposizioni.
- **Sistema informativo (GIS) di AGREA:** sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 2022/1172.
- **Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG):** sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle

Le zone individuate dal CoPSR sono attribuite alle parcelle mediante intersezione informatizzata con i tematismi cartografici. Per ciascun tematismo esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi. I criteri di attribuzione sono precisati al paragrafo 2.4 delle presenti disposizioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del CoPSR 2023-2027

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori

che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi ai singoli Interventi del CoPSR 2023-2027 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascuno specifico Intervento, se rilevante ai fini delle ammissibilità e delle priorità in fase di selezione.

Per quanto concerne le attribuzioni delle priorità o delle ammissibilità legate alle UBA, si rimanda ai singoli bandi per le modalità applicative.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

A seconda della disponibilità delle informazioni (anche storiche) e degli applicativi, possono essere utilizzate sia intersezioni grafiche fra le parcelle e i poligoni delle zonizzazioni, sia confronti alfanumerici derivati dall'intersezione fra le particelle catastali ed i tematismi delle diverse zonizzazioni tramite l'allineamento GIS nell'Anagrafe delle aziende agricole.

2.4.1 Attribuzione a zonizzazioni per confronto alfanumerico

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal CoPSR, in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella catastale interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione: le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle catastali che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle catastali che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella catastale, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA deve importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni.

Il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle parcelle/particelle aziendali alle delimitazionigeografiche dei vari tematismi.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati messi a disposizione dal Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.4.2 Attribuzione a zonizzazioni per intersezione grafica

L'appartenenza delle parcelle aziendali a una zonizzazione può essere determinata attraverso la

sovrapposizione grafica col tematismo sul sistema grafico dell'applicativo SIAG per la presentazione delle domande di sostegno. Il risultato della sovrapposizione, ossia l'intersezione tra i due strati, definisce la geometria della parcella che ricade nella zona.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione degli interventi SRA del CoPSR 2023-2027

Per perseguire gli obiettivi specifici degli Interventi SRA, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni, classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con deliberazione regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna, sono riportate nella seguente Tabella 1, a cui sono state aggiunte le zone svantaggiate soggette a vincoli naturali.

Le indicazioni di uso ai fini della selezione e/o della ammissibilità delle singole delimitazioni sono riportate all'interno dei singoli bandi degli interventi SRA nel paragrafo "Aree di applicazione prioritarie" oppure all'interno del Paragrafo "Condizioni di ammissibilità". I singoli bandi potranno riportare anche eventuali ulteriori zonizzazioni utilizzate e relative fonti normative o altri riferimenti analoghi.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome			
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali			
	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	2	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
	3	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
	5	Reti ecologiche	Art. 7 della L.R. 6/2005 e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009 per la rete ecologica di rango regionale Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) per il dettaglio a livello provinciale
	6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 Art. 41
	8	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 Art. 19
	9	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 Art. 43
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	Non è oggetto di specifica delimitazione regionale. Le aree a HVN vengono considerate corrispondenti all'insieme delle aree di cui ai punti da 1 a 9
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	11bis	Paesaggi rurali di interesse storico	Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all'art. 4 del DM n. 17070/2012
	11 ter	Aree di notevole interesse pubblico	Art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 (vincolo paesaggistico)

Aree caratterizzate da criticità ambientali

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	Direttiva 91/676/CEE
			Deliberazione della Giunta regionale n. 309 dell'8 marzo 2021
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Artt. 17 e 34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTCP)
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Art. 28 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee"
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee"
18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Deliberazione della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 9: Aree sensibili	
19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto	Deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"	
20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci	Deliberazione della Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021"	
21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani Urbanistici Generali (PUG) comunali	
22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF	Non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20	

Aree caratterizzate da criticità ambientali

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	“PAIR 2020” - approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e successive modifiche e integrazioni
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	Cartografia trasmessa con nota Prot. 15/12/2022.1232152.I dalla DG “Cura del territorio e dell'ambiente” (sono considerate aree a rischio di erosione quelle con perdita stimata > 5 t/ha/anno)

Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province

	N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Fasce altimetriche	25	Pianura	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
Aree Montane e Interne	26	Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)	Previste dal Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 44/2021) e definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 04/04/2022
Regimi di Qualità	27	Prodotti Dop e Igp – Marrone di Castel del Rio IGP	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1468 della Commissione UE del 6 settembre 2021 (trasposizione della zona geografica approvata in formato grafico realizzata da DG Agricoltura Caccia e Pesca)
Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	28a	Zone montane – art. 32, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013	Reg. (UE) n. 1305/2013 artt. 31-32, Reg. (UE) n. 2017/2393, Reg. (UE) n. 2021/2115 art. 71, D.M. 8 giugno 2020, n. 6277 e ss.mm.ii. Allegato 22 al PSR 2014-2022 della Regione Emilia-Romagna.
	28b	Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane – art. 32, par. 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 – includono le ex zone svantaggiate collinari	

2.7 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dei bandi, come previsto al paragrafo 2.5, fatte salve specifiche deroghe previste nei bandi stessi.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell'annualità o del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità rimane valida l'attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle/particelle catastali così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l'annualità o il periodo di impegno. Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella 2 sono riportate le risorse disponibili per il finanziamento del periodo di programmazione 2023-2027 delle domande di sostegno presentate in esito ai bandi con inizio impegno al 01/01/2025, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR suddivise per interventi.

Tabella 2 – Risorse a disposizione per finanziamento degli interventi SRA con adesione al 01/01/2025 per periodo di impegno 2025-2027

INTERVENTO SRA	RISORSE (€)
SRA01 - Produzione integrata	17.174.995
SRA03 - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)	8.017.803
SRA04 - Apporto di sostanza organica nei suoli	8.035.327
SRA18 - Impegni per l'apicoltura	1.200.680
SRA25 - Tutela delle colture arboree valenza ambientale o paesaggistica/Azione 3 – Castagneti da frutto	1.000.000
SRA26 - Ritiro seminativi dalla produzione	633.600
SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	1.091.550
SRA29 - Agricoltura biologica	64.054.631
SRA30 - Benessere animale	5.000.000

Si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nella Tabella 2 garantisce la copertura dei nuovi impegni del PSR 2023-2027 fino all'annualità 2027 compresa.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le parcelle agricole e forestali (esclusivamente per SRA28) oggetto degli impegni ricadono in territori di più Ambiti di Settori Agricoltura, caccia e pesca (SACP) competenti all'istruttoria di ammissibilità. All'interno di ciascun intervento SRA i bandi indicano l'eventuale esigenza di presentare una domanda per ciascuna Azione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue modifiche ed integrazioni. AGREA può dettagliare, in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area o del Settore competente.

Nei bandi sono indicati gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti a ricevere e ad istruire le domande di sostegno.

Sono ammissibili domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sui bandi del CoPSR 2023-2027 solo su superfici/UBA/alveari che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, fatte salve le possibili cumulabilità indicate nei bandi di ciascun intervento SRA o Tipo di operazione in prosecuzione dalle precedenti programmazioni, come riportato al paragrafo 6 delle presenti disposizioni.

4.2. Cumulabilità fra Interventi SRA e tra SRA ed Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Nella seguente tabella sono riportate le cumulabilità consentite sulle medesime superfici/UBA/alveari tra interventi SRA oggetto dei bandi con inizio impegno 01/01/2025 o in prosecuzione da impegni in corso. Sono inoltre indicate le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2115/2021 (di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in "ECO" o "ES"). Sia per gli interventi SRA sia per gli Ecoschemi si fa riferimento a quanto specificato nell'Allegato 10 alla deliberazione di approvazione delle presenti disposizioni. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun intervento SRA. Siccome gli Ecoschemi possono essere oggetto annualmente di modifiche a livello nazionale in merito agli impegni, la cumulabilità fra interventi SRA ed Ecoschemi dovrà essere verificata anch'essa annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

In caso di cumulo fra interventi SRA soggetti ad un massimale è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati. La riduzione si applica all'intervento SRA con aiuto/ha maggiore. Le decurtazioni applicate rimangono in essere sulle annualità precedenti anche in caso di rinunce, revoche o recuperi che possono intervenire nelle annualità successive.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene per via informatica in base

ai dati contenuti in domanda, fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Nella Tabella 3 che segue sono indicate con “x” le possibili sovrapposizioni fra i diversi interventi SRA e gli Ecoschemi.

Tabella 3 – Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi.

	ECO 1 liv. 1*	ECO 1 liv. 2*	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO-5 liv 1°	ECO 5 liv 2°	SRA 01	SRA 03 az. 1	SRA 04	SRA 07	SRA 08 az. 1	SRA 10	SRA 12 az. 12.2	SRA 13 az. 1	SRA 14	SRA 15	SRA 18	SRA 19 az. 1	SRA 19 az. 2	SRA 19 az. 3	SRA 22 az.1 e az. 2.1	SRA 25 az. 3	SRA 26	SRA28 az. 28.6 e 28.7	SRA 29	SRA30
ECO-1liv.1*																X											X
ECO-1liv.2*																X										X	X
ECO-2				X				X							X (5)		X (7)		X	X	X					X	
ECO-3			X				X	X		X					X (6)		X (8)		X	X	X					X	
ECO-4							X	X (1)	X	X					X		X		X	X	X	X (15)				X	
ECO-5 liv 1°							X	(3)																		(3)	
ECO-5 liv.2°				X	X	X	X	X (2)	X	X					X		X (9)		X (10)	X (11)	X (12)					X (13)	
SRA01			X	X	X (1)	(3)	X (2)		X (4)	X					X		X		X		X	X					
SRA03 az. 1					X		X	X (4)							X				X	X	X					X	
SRA04				X	X		X	X							X				X	X	X						
SRA07																											
SRA08 az. 1																											
SRA 10 az.10.1, 10.3 e 10.8																											
SRA 12 az. 12.2																											
SRA13 az. 1			X (5)	X (6)	X		X	X	X	X									X	X	X					X	
SRA14	X	X																								X (14)	X
SRA15			X (7)	X (8)	X		X (9)	X											X	X	X		X			X	
SRA18																											
SRA19 az. 1			X	X	X		X (10)	X	X	X					X		X			X	X	X				X	
SRA19 az. 2			X	X	X		X (11)		X	X					X		X		X		X	X					
SRA19 az. 3			X	X	X		X (12)	X	X	X					X		X		X	X		X					
SRA 22 az. 1 e az. 2.1					X (15)			X											X	X	X					X	
SRA 25 az. 3																	X									X	
SRA 26																											
SRA28 az. 28.6 e 28.7																											
SRA29		X	X	X	X	(3)	X (13)		X						X	X (14)	X		X			X	X				X (16)
SRA30	X	X														X										X (16)	

*Il livello 1 e il livello 2 di ECO-1 non sono cumulabili tra loro.

- (1) SRA01 cumulabile con ECO 4 su tutte le colture integralmente ad eccezione di cumulabilità parziale nei seminativi (solo introduzione) e colture industriali (introduzione e mantenimento) sulle quali si applica un aiuto ridotto
- (2) SRA01 cumulabile con ECO 5.2 solo su colture arboree
- (3) SRA01 e SRA29 non sono cumulabili con ECO 5.1 ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI non soggetta ad aiuto
- (4) SRA03 cumulabile con SRA01 solo per terreni con pendenza < 30%
- (5) SRA13 cumulabile con ECO 2 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (6) SRA13 cumulabile con ECO 3 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (7) SRA15 cumulabile con ECO 2 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (8) SRA15 cumulabile con ECO 3 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (9) SRA15 cumulabile con ECO 5.2 solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (10) SRA19.az1 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (11) SRA19.az2 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (12) SRA19.az3 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (13) SRA29 cumulabile con ECO 5.2 parziale solo su colture arboree
- (14) SRA29 cumulabile con SRA14 sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggiere e colture destinate a alimentazione animale
- (15) SRA22 az1 e az2.1 cumulabile solo per il primo o ultimo anno di ciclo colturale, in quanto per l'ECO4 deve essere garantita la rotazione annuale
- (16) SRA29 cumulabile con SRA30 parziale: se si attiva il PACCHETTO 1 «Sostenibilità ambientale», per qualunque tipologia di animali allevata, e/o se si attiva il PACCHETTO 2 «Benessere animale», per gli allevamenti bovini da latte, bovini da carne, suini ingrasso e scrofe.

Le superfici/UBA/alveari oggetto di interventi SRA o di impegni delle passate programmazioni in corso di validità, su cui siano stati richiesti anche Ecoschemi per i quali non è prevista cumulabilità come da Tabella 3:

- non potranno essere ammesse, qualora la richiesta di adesione agli Ecoschemi sia accertata in fase di istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno di interventi SRA;
- qualora la richiesta di adesione agli Ecoschemi sia accertata in fase di istruttoria delle domande di pagamento degli interventi SRA o delle domande di pagamento per impegni in corso di validità delle passate programmazioni:
 - non potranno essere oggetto di pagamento sullo sviluppo rurale;
 - potranno essere oggetto delle esclusioni e delle riduzioni dei pagamenti dei sostegni finanziari dello sviluppo rurale, previste dalle normative regionali e/o nazionali, qualora l'adesione all'Ecoschema determini il mancato rispetto degli impegni degli interventi SRA (fatta salva l'individuazione delle superfici come SOI non soggetta ad aiuto) o degli impegni in corso di validità delle passate programmazioni.

4.3. Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla Tabella 4. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella 4 – Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA

	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	x	
SRA04 - apporto sostanza organica suoli		x
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	x	
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche	x	
SRA12 - Azione 12.2 - colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche	x	
SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici		x
SRA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità*	n.a.	n.a.
SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	x (arboree)	x (erbacee)
SRA18 - impegni per l'apicoltura	n.a.	n.a.
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci		x
SRA22 - impegni specifici risaie		x
SRA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	x	
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione	x	
SRA28 - sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	x	
SRA29 - produzione biologica	x	
SRA 30 - benessere animale*	n.a.	n.a.
* pagamento a UBA		

4.4. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella 5 – conversione dei capi di bestiame in UBA

Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

4.5. Domande di pagamento

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta domanda di pagamento nelle modalità stabilite da AGREA.

Per gli interventi SRA afferenti alle misure a superficie/UBA/alveari, le domande di pagamento devono essere presentate per ogni annualità entro i termini fissati a livello nazionale dal D.M. n. 147385/2023 e successive modifiche e integrazioni, in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2021/540.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale domanda di pagamento i beneficiari di sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi agli Interventi SRA:

- della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 – Reg. (CE) n. 1999/1257;
- della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 – Reg. (CE) 2005/1698;
- delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 – Reg. (UE) n. 2013/1305.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale domanda di pagamento anche i beneficiari di premi ancora dovuti per imboschimenti analoghi agli attuali interventi SRD05 e SRD10 realizzati in precedenti periodi di programmazione (sottomisura 8.1 PSR 2014-2022 e corrispondenti imboschimenti di precedenti programmazioni).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina altresì che in tutti i casi le imprese

saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno, l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati secondo quanto previsto dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.7.

4.6. Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dall'annualità di pagamento 2025, indipendentemente dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno e pertanto anche alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, fatto salvo quanto specificamente riportato nei punti seguenti.

4.6.1 Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari

Il periodo di impegno per il sostegno degli interventi a superficie o a capo/UBA/alveare è riferito agli anni solari (dall'1/1 al 31/12), fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi. Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici (o i capi/UBA/alveari) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici (o i capi/UBA/alveari) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso nel periodo di programmazione, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare, la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'articolo 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 15 del Reg. (UE) n. 807/2014 come riportato nel documento “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” contenuto nell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019.

4.6.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 4.6.1 e 4.6.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario (di seguito cedente) trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG per le domande presentate in SIAG, mentre per le domande presentate in SOP si procederà con la comunicazione cartacea.

L'Ambito territoriale di Settore competente verificherà i requisiti del subentrante e adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono reperibili anche sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Resta comunque inteso che, dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

A partire dall'annualità 2025, per il medesimo beneficiario è previsto un limite massimo di due subentri nel corso della durata dell'impegno con riferimento a ciascuna concessione, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi ai decessi. Tale disposizione si applica anche agli interventi oggetto di concessione con le precedenti programmazioni ed ai beneficiari che hanno aderito a bandi per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 e 1° gennaio 2024, conteggiando il numero massimo di subentri a beneficiario solamente a partire dall'annualità 2025 ed escludendo dal calcolo le annualità precedenti.

A seguito di subentro parziale, il calcolo della tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% della SOI (o capi/UBA/alveari) di cui al precedente paragrafo 4.6.1 si riferisce alle nuove SOI (o capi/UBA/alveari) risultanti dal subentro, rimaste rispettivamente in carico al cedente e a quelle concesse al cessionario (subentrante).

4.6.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno

Per gli Interventi pluriennali riferibili all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 le superfici/UBA/alveari devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione delle superfici nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito al paragrafo 4.6.1 "Variazione delle superfici o di numero di capi/UBA/alveari".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Nei casi di perdita di conduzione su impegni pluriennali assunti nel corso della precedente programmazione, continua ad applicarsi l'articolo 47 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

Per gli impegni di durata di 10 o 20 anni, assunti precedentemente all'introduzione della clausola di revisione (quindi prima del 2015) resta vigente la norma del Reg. (UE) n. 1974/2006, secondo quanto previsto all'articolo 19 del Reg. (UE) n. 807/2014. Pertanto, in caso di perdita di conduzione di superfici impegnate per le quali altri soggetti non siano disponibili al subentro e alla continuità dell'applicazione degli impegni, si applica la decadenza parziale o totale, con la restituzione degli aiuti già percepiti.

La perdita di conduzione di superfici oggetto di impegno deve essere comunicata all'Ambito del Settore competente secondo le modalità definite nella procedura di presentazione delle domande da

AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

4.6.4 Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Tale possibilità non è consentita qualora il beneficiario sia stato già informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o che sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Le rettifiche delle domande/dichiarazioni sopracitate riguardano la riduzione dell'importo richiesto a premio per l'anno, ma non modificano la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari.

Le rinunce totali/parziali agli impegni presenti in domanda modificano permanentemente la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari. Pertanto, nel caso di rinunce volontarie totali o parziali dell'impegno, il beneficiario è in ogni caso tenuto ad effettuare tempestivamente una comunicazione di rinuncia all'impegno all'Ambito del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente e secondo le modalità stabilite nelle procedure di AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

Per le superfici/UBA/alveari oggetto di impegni pluriennali – fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno entro i limiti stabiliti al paragrafo 4.6.1. Tali ritiri, pertanto, possono determinare l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

4.6.5 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dal D.M. n. 93348/2024 e dalla deliberazione n. 830/2024.

4.7. Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, nonché all'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 per le tempistiche dei conseguenti adempimenti, e alla Comunicazione COM(2024)225 del 30/05/2024 della Commissione al Consiglio sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della clausola di forza maggiore e di circostanze eccezionali sulla base di una zona anziché di una valutazione caso per caso.

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti

In applicazione di quanto disposto nel PSR 2014-2022, gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, sono oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che si sono verificate a carico del quadro normativo di cui al comma 3 dell'articolo 28 e del comma 2 dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni, oltre a quanto di seguito definito.

6.1. Osservanza della condizionalità e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2023

Per gli impegni attivati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2022, indipendentemente dalla fonte finanziaria che verrà utilizzata per i pertinenti pagamenti, non sono necessari né la revisione degli impegni né il livello degli aiuti.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del Reg. (UE) n. 2022/1172, per le aziende che proseguono oltre il 2022 gli impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e che sono finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-2022, è possibile l'adozione delle norme di condizionalità previste dal PSR 2014-2022. Se tali aziende dovessero risultare beneficiarie anche di impegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggette alle norme della nuova condizionalità rafforzata ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le aziende, i cui impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 proseguano oltre il 2022 e vengano finanziati utilizzando risorse del periodo di programmazione 2023-2027 (Reg. (UE) n. 2021/2115), fermo restando le condizioni di coerenza con il nuovo quadro giuridico sopra richiamate, dovranno rispettare, a far data dal 1° gennaio 2023 e per tutta la durata degli impegni, le norme di condizionalità rafforzata ed ogni altro requisito di baseline previsti in

applicazione dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, di seguito riportati:

1. requisiti di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 come modificato dal Reg. (UE) n. 2024/1468;
2. condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Tali aziende, in applicazione della clausola di revisione di cui all'articolo 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno la facoltà di conformarsi al nuovo quadro giuridico o recedere anticipatamente dagli impegni senza decurtazione degli aiuti già erogati.

Il quadro di riferimento delle risorse finanziarie che verranno utilizzate nel corso del 2025 per i pagamenti degli aiuti riferiti ad impegni attivati nei precedenti periodi di programmazione, verrà approvato con atti successivi. Tali comunicazioni potranno essere eseguite con atto dell'Autorità di gestione del CoPSR 2023-2027.

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni che proseguono la loro durata oltre il 2024 e la relativa corrispondenza con i nuovi interventi del PSP 2023-2027.

Tabella 6 – Equivalenza degli impegni fra Tipi di Operazione PSR 2014-2022 e Interventi PSP 2023-2027

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	Intervento PSP 2023-2027
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA14 – ACA14 – allevatori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 1 Conversione a pratiche e metodi biologici

6.2. Cumulabilità con interventi della programmazione 2023-2027

Verificato che per gli interventi agro-clima-ambientali, incluso l'agricoltura biologica, sono stati confermati gli stessi impegni previsti all'interno dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022, e a seguito di una verifica puntuale del livello degli aiuti e degli impegni previsti per le superfici aderenti a tali impegni e agli interventi agro-clima-ambientali previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nonché agli Ecoschemi, è ammessa la possibilità di cumulare totalmente o parzialmente gli aiuti secondo lo schema sotto riportato:

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA ed Ecoschemi cumulabili
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA 29, ECO 01
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	-
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	-
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ECO 01.2; ECO 02; ECO 03; ECO 04; ECO 05.2 (cumulabile solo su arboree)

Casi di cumulabilità parziale fra Tipi di operazione PSR 2014-2022 ed Ecoschemi:

I soli casi di cumulabilità parziale sono di seguito riportati:

- TO 11.1.01 con ECO 05.2: il finanziamento dell'ECO 05.2 è interamente ammesso solo sulle colture arboree.

Nei casi di cumulabilità parziale le aziende hanno diritto di recedere anticipatamente dagli impegni senza incorrere penalizzazione per gli importi già erogati nelle precedenti annualità.

7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli stessi interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali, i bandi dei singoli Interventi SRA riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e sue successive modifiche ed integrazioni;

- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n.2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1888 del 30 settembre 2024 recante “Disposizioni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni assunti per l'intervento SRA-ACA 18 "Impegni per l'apicoltura", ai sensi del Regolamento (UE) n.2021/2115.”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle presenti disposizioni comuni per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.